

STANDARD ELECTROLUX SULLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL FORNITORE

Si prega di notare che questa è una traduzione del documento originale in inglese Supplier Workplace Standard. La traduzione ha solo scopo informativo. In caso di discrepanze, prevarrà il testo originale in inglese.

1. Scopo

Electrolux ha una lunga tradizione nell'offrire condizioni di lavoro sicure e sane, e nel prendersi cura dell'ambiente, dei propri dipendenti e delle persone che la circondano.

Un fondamento importante di tali impegni è rappresentato dalla Politica del Gruppo sulle Condizioni di Lavoro e dallo Standard sulle Condizioni di Lavoro del Fornitore. Essi stabiliscono degli standard minimi per salute, sicurezza, ambiente, lavoro e diritti umani, in tutti i paesi in cui operiamo. Si basano su trattati e accordi riconosciuti a livello internazionale, quali le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, le Linee guida dell'OCSE per le Imprese Multinazionali, la Carta internazionale dei diritti dell'uomo e il Global Compact delle Nazioni Unite.

2. Dichiarazione della politica di Electrolux

Electrolux si impegna ad essere un datore di lavoro responsabile ed un'azienda dal forte impegno civico, offrendo prodotti e soluzioni che contribuiscono a migliorare la vita delle persone in tutto il mondo. Tutte le nostre attività, compresi gli acquisti, la produzione, la distribuzione e la vendita dei prodotti, devono essere condotte con rispetto e tenendo in considerazione i diritti umani, la salute e la sicurezza delle persone e l'ambiente.

Questo impegno include il rispetto e il sostegno dei diritti del lavoro come definiti nella Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), e il rispetto e il sostegno dei più ampi diritti umani inclusi nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo.

Il nostro impegno è volto al miglioramento continuo e la sostenibilità rappresenta il punto focale di tutte le nostre attività e azioni in cui siamo coinvolti.

Lo Standard Electrolux sulle Condizioni di Lavoro del Fornitore (di seguito indicato con "lo Standard") e la Direttiva sulle Condizioni di Lavoro (di seguito indicata con "la Direttiva") rispecchiano la nostra ambizione di essere un'azienda ad alta responsabilità sociale e di soddisfare le aspettative delle parti interessate.

3. Ambito e implementazione

Lo Standard si applica a tutti i fornitori del Gruppo Electrolux, ai quali si richiede la conformità. Gli stessi requisiti si applicano alle nostre attività, come riportato nella Politica di Electrolux sulle Condizioni di Lavoro. Qualsiasi modifica alla presente Politica sulle Condizioni di Lavoro, deve essere riportata anche nello Standard sulle Condizioni di Lavoro del Fornitore.



E' responsabilità della direzione del fornitore implementare e garantire la conformità con lo Standard. Questa responsabilità include anche la regolare formazione dei dipendenti. I dipendenti dei fornitori sono responsabili dell'agire in conformità allo Standard.

Electrolux è responsabile dell'inclusione dei requisiti dello Standard nei termini della relazione commerciale, di informare e formare i fornitori per quel che riguarda lo Standard e di controllarne il rispetto.

4. Definizioni

La Direttiva sulle Condizioni di Lavoro del Gruppo Electrolux chiarisce e definisce i requisiti della Politica sulle Condizioni di Lavoro del Gruppo Electrolux e dello Standard sulle Condizioni di Lavoro del Fornitore.

Questo Standard sostituisce il precedente Codice di Condotta Electrolux nell'Ambiente di Lavoro.

5. Aspettative sui fornitori

5.1 Leggi e regolamenti

Tutti i fornitori del Gruppo Electrolux sono tenuti ad operare nella piena conformità delle leggi e dei regolamenti pertinenti, applicabili alle proprie attività e occupazione nei paesi in cui essi operano.

5.2 Fornitori

E' responsabilità del fornitore richiedere ai propri fornitori di osservare le disposizioni contenute all'interno dello Standard e della Direttiva. Su richiesta, il fornitore di Electrolux deve essere in grado di comunicare ad Electrolux i fornitori dei quali egli si avvale e dimostrare che hanno ricevuto e compreso le disposizioni dello Standard sulle Condizioni di Lavoro del Fornitore.

I fornitori assicureranno che la fornitura di materiali per prodotti, parti o componenti forniti a Electrolux non contribuisce, direttamente o indirettamente, alla violazione dei diritti umani nelle aree interessate da conflitti o a rischio elevato.

5.3 Corruzione, tangenti ed etica aziendale

Il Gruppo Electrolux non tollera nessuna forma di corruzione, tangente o prassi aziendali non etiche. Tutti i fornitori di Electrolux e i rispettivi dipendenti devono astenersi dall'offrire, donare, richiedere o ricevere tangenti o altri tipi di benefit impropri.

5.4 Lavoro minorile

Il lavoro minorile non è tollerato in nessuna forma. A meno che la legislazione locale non prescriva un limite di età più elevato, non devono essere assunte persone di età inferiore a quella prevista per il completamento della scuola d'obbligo o comunque minori di 15 anni.



Per i minori autorizzati, la direzione ha la responsabilità di provvedere affinché le condizioni e l'orario di lavoro, nonché la retribuzione, siano adeguati alla loro età, in conformità alle leggi locali applicabili.

Nel caso venga constatata la presenza di un minore al lavoro in un luogo in cui vengono fabbricati prodotti o componenti Electrolux, o servizi relativi alle attività di Electrolux, è necessario che qualsiasi azione sia intrapresa nel migliore interesse del minore e che vengano implementate tutte le azioni correttive necessarie per mantenere o migliorare la situazione sociale del minore stesso.

5.5 Lavoro forzato

Il lavoro coatto, involontario o forzato non è tollerato in nessuna forma. Questo include il lavoro vincolante, coatto e il lavoro penitenziario non approvato, nonché altre forme di lavoro che non rispettano la volontà o la libera scelta della persona.

5.6 Disposizioni in materia di sicurezza

Le prassi sulla sicurezza devono essere sempre implementate nel pieno rispetto dei diritti umani e della legislazione applicabile. L'utilizzo della forza deve essere evitato nella maggiore misura possibile.

5.7 Salute e sicurezza

A tutti i dipendenti dei fornitori deve essere assicurato un ambiente di lavoro salubre e sicuro e, laddove applicabile, strutture residenziali salubri e sicure, i cui requisiti dovranno soddisfare come minimo quelli previsti dalla legislazione locale. L'unità è tenuta all'adozione dei provvedimenti atti alla prevenzione e alla gestione di potenziali infortuni e malattie professionali .

5.8 Non discriminazione

Il Gruppo Electrolux riconosce e rispetta le diversità e le differenze culturali. Tutti i dipendenti dei fornitori devono essere trattati tassativamente in base alle loro capacità e qualifiche in ogni decisione relativa all'impiego come ad esempio: assunzione, promozione, retribuzione, conferimento di benefit, formazione, licenziamento e risoluzione del rapporto lavorativo.

5.9 Molestie e abusi

Nessun dipendente del fornitore dovrà essere oggetto di maltrattamenti fisici, molestie sessuali, psicologiche o verbali, né di intimidazioni o abusi.

5.10 . Azioni disciplinari e segnalazioni

Le azioni disciplinari dovranno essere implementate in maniera tale da assicurare un trattamento equo e umano dei dipendenti. Nessun dipendente del fornitore deve essere sottoposto a punizioni corporali. Saranno applicate azioni disciplinari in modo progressivo. I dipendenti del fornitore sono incoraggiati e tenuti a riferire eventuali problemi o sospette violazioni del presente Standard, e non saranno in alcun modo oggetto di rappresaglie o di altre conseguenze negative.



5.11 Ore di lavoro

Electrolux riconosce la necessità per tutti di un sano equilibrio tra ore di lavoro e tempo libero. Ai dipendenti dei fornitori non può essere chiesto, come regola, di lavorare più di 48 ore settimanali, in una settimana lavorativa standard, oppure più di 60 ore (comprese le ore di straordinario) in un'intera settimana lavorativa .

Fatta eccezione per circostanze straordinarie legate all'attività, tutti i lavoratori hanno diritto ad almeno un giorno di riposo ogni sette giorni.

5.12 Retribuzione

Le retribuzioni, compresi gli straordinari e i benefit, devono essere pari o superiori al livello prescritto dalla legislazione applicabile. Electrolux incoraggia a prendere in considerazione il costo necessario per fare fronte alle necessità di base dei lavoratori dei fornitori e delle rispettive famiglie nel momento in cui si stabiliscono i livelli delle retribuzioni.



5.13 Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva

Tutti i dipendenti dei fornitori sono liberi di esercitare il loro diritto legale di costituire, entrare a far parte o meno di organizzazioni di rappresentanza dei loro interessi come dipendenti. Nessun dipendente del fornitore dovrà essere sottoposto a intimidazioni o molestie nel suo pacifico esercizio di tali diritti.

Dovrà essere rispettato il diritto dei lavoratori del fornitore alla contrattazione collettiva.

5.14 Gestione dell'ambiente

Tutti i fornitori devono operare in completo accordo con la legislazione ambientale applicabile e i requisiti stabiliti da Electrolux in materia. Deve essere adottato un sistema di gestione, con l'obiettivo di migliorare continuamente gli standard e i risultati ambientali dell'unità. Ciascuna unità deve identificare tutti gli aspetti ambientali rilevanti e implementare azioni idonee a gestirli, incluso il consumo delle risorse, le emissioni, le sostanze chimiche e i rifiuti.

5.15 Monitoraggio e conformità

La direzione del fornitore è responsabile del monitoraggio regolare e documentato e della revisione della conformità a questo Standard da parte della propria unità. La direzione è inoltre responsabile del mantenimento della documentazione adeguata per dimostrare la conformità dei propri fornitori.

Quale condizione per l'esistenza di rapporti d'affari con il Gruppo Electrolux, i fornitori devono autorizzare Electrolux e i suoi rappresentanti designati (incluse parti terze) a effettuare verifiche, compresi colloqui confidenziali con i dipendenti.

5.16 Violazioni e non conformità con lo standard

I dipendenti del fornitore e i responsabili che violano lo standard potrebbero essere soggetti ad azioni disciplinari definite dalla direzione del fornitore.

I fornitori che non rispettano lo Standard possono essere soggetti a risoluzione del contratto con Electrolux, in base ai fatti e alle circostanze.

5.17 Come segnalare le violazioni

I dipendenti dei fornitori sono incoraggiati e tenuti a riferire eventuali casi di non conformità.

Violazioni del presente Standard possono essere inviate attraverso i meccanismi per le segnalazioni messi a disposizione dal fornitore. Chiunque segnali una violazione deve, nella misura in cui legalmente ammesso, avere la possibilità di rimanere anonimo.

Le violazioni possono inoltre essere segnalate attraverso l'e-mail esws@electrolux.com.

Dovrebbe essere messa in atto una regola anti-ritorsione e il fornitore deve garantire che nessun dipendente che, in buona fede, abbia avvisato la direzione di possibili violazioni della presente politica, subirà conseguenze negative legate al lavoro.



6. Ulteriori consigli

Per domande inerenti lo Standard, contattate gli Acquisti di Electrolux.

Ulteriori informazioni disponibili su www.electroluxgroup.com:

Codice di Condotta Electrolux Politica Electrolux sulle Condizioni di Lavoro Direttiva Electrolux sulle Condizioni di Lavoro Politica ambientale del Gruppo Electrolux Elenco Electrolux dei materiali soggetti a restrizioni

Ulteriori riferimenti:

Linee guida dell'OCSE destinate alle Imprese Multinazionali ISO14001 ISO26000 ISO45001 SA8000

Global Compact delle Nazioni Unite
Carta internazionale dei diritti dell'uomo
Principi guida su impresa e diritti umani delle Nazioni Unite
Diritti dei minori e principi delle imprese
Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'ILO
Convenzioni ILO:

C1, Convenzione sulle ore di lavoro (industria), 1919

C29, Convenzione sul lavoro forzato, 1930

C87, Convenzione sulla libertà di associazione e sulla protezione del diritto di organizzazione, 1948

C98, Convenzione sul diritto di organizzazione e negoziazione collettiva, 1949

C100, Convenzione sull'equa retribuzione, 1951

C105, Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, 1957

C111, Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958

C131, Convenzione sulla determinazione dei compensi minimi, 1970

C138, Convenzione sull'età minima, 1973

C182, Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999